Città metropolitana
di Roma Capitale

Pre-Intesa del 3 Novembre 2022

L'anno 2022, il giorno 3 del mese di novembre, presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, sita in Viale G. Ribotta, 41/43 ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di parte pubblica, nelle persone di:

Dott. Paolo Caracciolo – Presidente

.....

Dott. Paolo Berno – Componente

.....

Dott. Antonio Talone – Componente

.....

Dott. Andrea Fusco – Componente

.....

Il Coordinatore R.S.U.

.....

per la R.S.U.:

CSLFP .....

.....

.....

.....

.....

Le Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

..... CGIL FP

..... CISL FPS

..... UIL FPL

..... CSA Regioni e autonomie locali

Al termine dell'incontro, le Parti, preso atto del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente relativo all'anno 2022 costituto con determinazione dirigenziale del Direttore dell'Ufficio Centrale "Risorse Umane" n. 3053 del 31.10.2022, convengono, relativamente al personale non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale, sulla ultrattività, per l'anno 2022 di tutti gli istituti previsti del CCI 30.12.2019, come integrato, aggiornato e modificato dal CCI 26.11.2020 e dall'accordo definitivo del 26.07.2021, in conformità alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei vincoli di bilancio e al fine di assicurare il mantenimento per l'anno in corso degli attuali livelli retributivi connessi alle prestazioni individuali e collettive del personale, tenuto conto dei limiti ai trattamenti economici accessori del personale previsti dalla normativa vigente in materia (art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017) e secondo la previsione del contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni Locali 21 maggio 2018.

Il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'Anno 2022, confermato nella sua consistenza rispetto a quanto definito per l'Anno 2021 nella alimentazione di parte stabile, per dare attuazione a quanto disposto dai Decreti del Sindaco Metropolitano n. 125 del 4.08.2022 e n. 144 del 12.09.2022 è stato integrato nella parte variabile nelle risorse di cui all'art. 67 comma 3, lett. f) del CCNL del 21.05.2018 "Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione" di un importo pari ad € 200.000,00 e integrato con risparmi di spesa pari ad € 617.027,90, che vengono resi disponibili sul Fondo Anno 2022 ai sensi del comma 1 dell'art. 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018. Le parti, prendono atto che tali risparmi sono stati generati dal minor ricorso ad istituti contrattuali non attivati a causa della fase di perdurante emergenza pandemica o di cessazioni dal servizio di personale nel corso dell'anno 2021; ritengono di dare atto che in ogni caso, proprio in tale fase di perdurante emergenza pandemica, le strutture dell'Ente hanno assicurato la continuità e la regolarità dei servizi. Ciò è avvenuto e sta avvenendo tanto sul versante del personale dipendente che ha svolto la propria attività in modalità di lavoro agile, anche mettendo a disposizione propri strumenti e risorse, quanto sul versante di coloro che hanno svolto la propria attività in presenza, tenendo peraltro conto del consistente numero di cessazioni (dovute anche al ricorso ad istituti come la cosiddetta "quota 100"), che si sono dovute compensare a fronte di un oggettivo accrescimento operativo che la medesima emergenza ha generato. Ciò, peraltro, è avvenuto con modalità spesso caratterizzate da profili di innovazione, che, richiedendo a volte anche capacità di autoaggiornamento, hanno consentito di adattare l'azione amministrativa alle profonde esigenze di trasformazione determinatesi.

Pertanto, con riferimento alle suddette risorse le Parti concordano per i suesposti motivi di destinare € 617.027,90 ad incrementare le risorse destinate a finanziare i premi correlati alla performance organizzativa per l'anno 2022, secondo la previsione del comma 9 lettera b) dell'art. 23 bis CCI come definito con l'accordo del 26.11.2020, secondo i criteri e le modalità ivi previste, così come previsto anche nell'accordo definitivo del 26 luglio 2021.

Per la restante somma di € 100.000,00, derivante dai risparmi di spesa sopra richiamati, le Parti concordano invece che essa venga destinata a finanziare i progetti obiettivo speciali per l'Anno 2022 previsti dal comma 21 dell'art. 23 bis CCI inserito con l'accordo definitivo 26.11.2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti già per l'Anno 2021.

All'art. 20, dell'accordo definitivo del 30.12.2019 così modificato dall'accordo definitivo del 26.11.2020 dopo il comma 8-bis è inserito il seguente comma: "9. Per l'anno 2022, le Parti convengono di riconoscere progressioni economiche orizzontali con decorrenza 31.12.2022, nei limiti delle risorse stabili a ciò destinate dalle Parti e nel rispetto del principio di selettività, a favore dei dipendenti in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione e di una valutazione minima media della performance individuale nel triennio 2019-2021 superiore al 60% del punteggio massimo conseguibile. Hanno titolo a partecipare alle predette selezioni i dipendenti di ruolo che abbiano prestato almeno ventiquattro mesi di effettivo servizio nella posizione economica in godimento. I criteri generali per la definizione delle procedure per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali sono quelli previsti dal presente art. 20". In considerazione della decorrenza delle progressioni economiche orizzontali così come sopra previste, le Parti convengono di utilizzare interamente le quote non erogate nell'Anno 2022 al fine ad incrementare le risorse destinate a finanziare i premi correlati alla performance organizzativa per lo stesso Anno, secondo la previsione del comma 9 lettera b) dell'art. 23 bis CCI come definito con l'accordo del 26.11.2020, secondo i criteri e le modalità ivi previste, così come previsto anche nell'accordo definitivo del 26 luglio 2021

Al fine di fornire una visione complessiva nell'ambito delle previsioni contrattuali a favore del personale dipendente l'Amministrazione nell'ambito delle previsioni del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 4.08.2022 avente ad oggetto: "Approvazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana di Roma Capitale e conseguente adeguamento del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", si è previsto di inserire nelle risorse destinate nell'anno 2022 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative un ulteriore importo pari ad € 203.600,00 per un budget totale a valere dall'anno 2022 pari ad € 1.835.725,00. Esclusivamente per l'anno 2022 le Parti concordano di riconoscere la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative per una quota pari al 30% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento dell'Ente nei limiti dello stanziamento all'uopo previsto per l'anno 2022.

Le Parti concordano altresì con riferimento all'art. 23 bis del CCI 30.12.2019, come integrato dal CCI 26.11.2020 e confermato dall'accordo definitivo del 26 luglio 2021 a valere per l'intero Anno 2022:

All'art. 23 bis sono inseriti i seguenti commi:

"16-bis" Così come previsto dall'art. 23 bis comma 16, del presente CCI anche per il personale assegnato all'Ufficio di supporto del Vice Sindaco Metropolitano non titolare di contratto a tempo determinato (massimo 6 unità di personale), il trattamento economico accessorio, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, è definito, ai sensi del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in un unico emolumento sostitutivo dei compensi relativi al salario accessorio comunque denominati. Per la determinazione dell'importo massimo annuo pro-capite liquidabile dell'emolumento di cui al presente comma si applica il regime previsto per l'ufficio di supporto del Sindaco Metropolitano, in ogni caso nel limite complessivo del budget massimo annuo di € 70.000,00.

"16-ter" Per il personale assegnato all'Ufficio di Gabinetto, istituito ai sensi del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, non titolare di contratto a tempo determinato (massimo 5 unità di personale), il trattamento economico accessorio, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, è definito, ai sensi del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in un unico emolumento sostitutivo dei compensi relativi al salario accessorio comunque denominati. Per la determinazione dell'importo massimo annuo pro-capite liquidabile dell'emolumento di cui al presente comma si applica il regime previsto per l'Ufficio di supporto del Sindaco Metropolitano, in ogni caso nel limite complessivo del budget massimo annuo di € 60.000,00).

Le parti concordano che, visto il non utilizzo per l'Anno 2022 del budget annuo previsto per il personale assegnato all'ufficio di Supporto del Sindaco Metropolitano, pari a € 90.000,00, detta cifra sarà utilizzata per coprire parte delle risorse necessarie per le finalità di cui ai commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 23 bis inseriti con il presente accordo.

Le Parti concordano altresì con riferimento all'art. 13 del CCI 30.12.2019, come integrato dal CCI 26.11.2020 e confermato dall'accordo definitivo del 26 luglio 2021 a valere per l'intero Anno 2022:

il comma 6 lettera i) è sostituito dal seguente comma così riformulato che di conseguenza aggiorna anche la tabella di cui al comma 7-bis dell'art. 13 così come integrata dal CCI 26.11.2020 e confermato dall'accordo definitivo del 26 luglio 2021:

6. i) personale in sevizio presso il Segretariato Generale che svolge attività disagiata riconducibile alle fattispecie di cui al comma 4, nel limite massimo di n. 41 unità e di n. 220 giorni annui ciascuna e nei limiti di cui all'ultimo periodo del comma 1.

Alla presente Pre-Intesa è allegato il prospetto riepilogativo di costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'anno 2022 che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente Pre-Intesa esplicherà i sui effetti subordinatamente all'acquisizione della relativa certificazione del Fondo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale, la delegazione trattante di parte pubblica:

Dott. Paolo Caracciolo – Presidente

.....

Dott. Paolo Berno – Componente

.....

Dott. Antonio Talone – Componente

.....

Dott. Andrea Fusco – Componente

.....

Il Coordinatore R.S.U.

.....

Per la Rappresenta Sindacale Unitaria:

.....

.....

.....

.....

.....

Per le Organizzazioni sindacali territoriali:

..... CGIL FP

..... CISL FPS

..... UIL FPL

..... CSA Regioni e autonomie locali

Roma 3.11.2022

Allegato

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER L'ANNO 2022

	RIFERIMENTI		DESCRIZIONE	RISORSE
	Articolo	CCNL		
RISORSE FISSE	Art. 67, comma 1	CCNL comparto funzioni locali 2016-2018	Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto delle risorse destinate, nel medesimo anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative	15.367.875,00
	Art. 67, comma 2, lett. a)	CCNL comparto funzioni locali 2016-2018	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (adecorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019)	214.323,00
	Art. 67, comma 2, lett. b)	CCNL comparto funzioni locali 2016-2018	Incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria	1.324.732,00
	Art. 67, comma 2, lett. c)	CCNL comparto funzioni locali 2016-2018	Retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio dal 1°.01.2017	127.804,46
	Art. 67, comma 2, lett. d)	CCNL 21.05.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	
	Art. 67, comma 2, lett. e)	CCNL 21.05.2018	Riduzione stabile per sostenimento a regime degli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi,di delega o trasferimento di funzioni	- 1.641.025,44
	Art. 67, comma 2, lett. g)	CCNL 21.05.2018	Importo corrispondente a stabili riduzioni operate dal 2018 delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario	
	Art. 67, comma 2, lett. h)	CCNL 21.05.2018	Importo per sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale correlati a incremento della dotazione organica	
	TOTALE RISORSE STABILI			15.393.709,02

RISORSE VARIABILI	Art. 67, comma 3, lett. a)	CCNL 21.05.2018	Art. 43 della legge n. 449/1997		70.000,00
	Art. 67, comma 3, lett. b)	CCNL 21.05.2018	Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98		
	Art. 67, comma 3, lett. c)	CCNL 21.05.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale	Incentivi progettazione ex art. 92 D. Lgs. n. 163/2006	150.000,00
				Incentivi progettazione ex art. 93 D. Lgs. n. 163/2006 e incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	280.000,00
				Incentivi S.U.A.	450.000,00
				Onorari professionali avvocati	180.000,00
				Destinazione quota proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992	93.422,83
	Art. 67, comma 3, lett. d)	CCNL 21.05.2018	Frazioni delle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente a decorrere dal 2017		10.307,00
	Art. 67, comma 3, lett. e)	CCNL 21.05.2018	Eventuali risparmi nel 2020 accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999		
	Art. 67, comma 3, lett. f)	CCNL 21.05.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, MESSI NOTIFICATORI coni vincoli di destinazione ivi indicati		
	Art. 67, comma 5, lett. b)	CCNL 21.05.2018	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione		1.458.239,39
	Art. 67, comma 4	CCNL 21.05.2018	Integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza		721.303,00
	Art. 68, comma 1, ultimo periodo	CCNL 21.05.2018	Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti		617.027,90
	Art. 15, comma 7	CCNL 21.05.2018	Ampliamento temporaneo facoltà di alimentazione del Fondo 2022 corrispondente alla riduzione nel 2021 delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative		
	Art. 67, comma3, lett. i) ecomma5, lett. k)	CCNL 21.05.2018	Riduzione variabile, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, per garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni		
	TOTALE RISORSE VARIABILI				4.030.300,12
	FONDO RISORSE DECENTRATE COSTITUITO PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELLA CONTRATTAZIONECOLLETTIVA NAZIONALE DI LAVORO (comprensivo delle somme non soggette alimiti di cui all'art. 23, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 pari ad € 3.216.082,90)				**19.424.009,14**

(*) Tutti gli importi sono indicati in euro e al netto degli oneri sociali a carico del datore di lavoro (contributi ed IRAP).